




ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T30001/6010

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Raffineria Isab Impianti Sud

**ALLEGATO A21 – AUTORIZZAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI
RIFIUTI**



Prot. n° 1166 R.S. del 4 FEB. 2002

OGGETTO: Notifica dell'Ordinanza Commissariale n. 76 del 01.02.02

→ Alla Soc. ERG Petroli
Corso Gelone, 103
Siracusa
Al Comune di
Priolo Gargallo
Alla Amministrazione Provinciale di
Siracusa
E.p.c. Alla GURS
Via Caltanissetta 2
Palermo

Si notifica a tutti gli effetti l'Ordinanza Commissariale n. 76 del 01.02.02., con la quale è stato concesso alla società in indirizzo l'autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. 22/97, alla gestione del proprio impianto di deposito preliminare

Alla G.U.R.S. si invia l'estratto dell'Ordinanza suddetta perchè proceda alla pubblicazione della stessa.



Il Dirigente Tecnico

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
e per la tutela delle acque
O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999

- VISTO l'art.5 della legge 24 febbraio 1992 n.225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile.
- VISTA l'O.P.C.M. n.2983 del 31 /5/99 e le successive modifiche ed integrazioni n. 3048 del 31 /03/00, n. 3072 del 21/07/00 e n. 3136 del 25/05/01, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia.
- VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia n.641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv.Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e con tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la L.R. n° 39 del 13.6.77, così come modificata ed integrata dalle L.L.RR. n° 78 del 4.8.90, n° 181 del 29.12.81, n° 57 del 19.6.82, n° 48 del 30.5.83, n° 6 del 21.8.84, n° 40 del 21.4.95, e n° 71 del 3.10.95, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.
- VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- VISTO il D.A. n° 188 del 19.4.86, relativo alle garanzie finanziarie da produrre per le autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti tossico/nocivi
- VISTO il DA n° 288 del 3.3.89, così come modificato dai DD.AA. 8.3.94, 22.9.95, 6.8.96, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti.
- VISTA l'art. 15 della legge 30.4.91 n.40 circa la semplificazione dell'azione amministrativa.
- VISTA la legge n. 70 del 25.1.94, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale.
- VISTO DPR 12/04/96 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, la successiva modifica ed integrazione di cui al DPCM 3/9/99 e la legge regionale 3/5/01 a.6 che, all'art. 91, recepisce la normativa nazionale.
- VISTO il Decreto legislativo n° 22 del 5.2.97 - "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."
- CONSIDERATO che l'art. 57 comma 1 del D.Lgs. 22/97 che dispone che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato D.Lgs. e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28.4.98 n° 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, alle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi.
- VISTO il D.M. n° 145 dell' 1.4.98 di approvazione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D. Lgs. 22/97
- VISTO il D.M. 1.4.98 n. 148 di approvazione del modello dei registri di carico e scarico.
- VISTA la circolare del 4.8.98 applicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico.
- VISTO il D.P.C.M. del 31.3.99, di approvazione del modello unico di dichiarazioni in materia ambientale (M.U.D.).
- VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee 2000/532/CE, che modifica l'elenco dei codici C.E.R. di cui agli allegati del d.lgs. 22/97, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE.
- VISTA la L. 21/12/01 n.443.
- VISTO il D.A. 628/18 del 23/09/96 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, con il quale la Soc. ERG PETROLI spa, con sede in Siracusa, Corso Gelone 103, è stata autorizzata, ai sensi del DPR 915/82, allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico e nocivi prodotti nell'ambito del proprio impianto produttivo - Raffineria ISAB di ERG Petroli - SS.114 Km 146 Priolo Gargallo (SR).

VISTA l'istanza del 30/08/2000 con la quale la Soc. ERG PETROLI spa, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui al D.A. 628/18 del 23/09/96.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 57 comma 3 del D.Lgs 22/97, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPR 915/82 sono decadute.

RITENUTO pertanto che l'autorizzazione richiesta non può essere rilasciata in termini di rinnovo bensì in termini di autorizzazione alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n.6, le procedure di V.I.A., di cui al D.P.R. 12/04/96 e successiva modifica ed integrazione di cui al D.P.C.M. 03/09/99, si applicano solo ai nuovi impianti o alle proposte di modifica o ampliamento di impianti esistenti.

CONSIDERATO che i rifiuti che la Società può stoccare sono i medesimi, per tipologia e per quantitativi, di quelli già autorizzati con D.A. 628/18 del 23/09/96, e che ai sensi delle sopra dette Decisioni della Commissione delle Comunità Europee, sono così identificati in codici C.E.R.:

- 200 tonnellate/anno per i seguenti rifiuti:
 - catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi (CER 160802*); catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione (CER 160802);
- 200 tonnellate/anno per il seguente rifiuto:
 - materiali inerti impregnati da idrocarburi (CER 050199);
- 1 tonnellate/anno per il seguente rifiuto:
 - residui da impianto di etilazione - morchie depositate sul fondo dei serbatoi (CER 050103*);
- 10 tonnellate/anno per i seguenti rifiuti:
 - ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose (CER 190111*); ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111 (CER 190112);
- 500 tonnellate/anno per i seguenti rifiuti:
 - fondami di serbatoio - morchie depositate sul fondo dei serbatoi (CER 050103*); fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (CER 050106*);

RITENUTO che le garanzie finanziarie di cui al D.A. 188/86, riferite ai rifiuti già classificati tossico-nocivi devono intendersi riferite ai rifiuti oggi classificati speciali pericolosi, in attesa che vengano individuate le garanzie finanziarie di cui all'art.28 comma 1 let.h) D.lgs. 22/97.

VISTA la fidejussione n. 10408 del 20/12/2001 del BdS - Siracusa agenzia "A" e la successiva integrazione del 27/12/2001, valida fino al 31/12/2002.

VISTO il certificato della CC.LAA di Siracusa prot. CER/9265/2001/C5R0053 del 28/6/2001 da cui risulta che Nulla Osta ai fini dell'art.10 della legge 31/5/1965 e successive modificazioni

VISTA la nota prot. PB/08/AMB del 24/1/2002, con la quale il direttore tecnico Ing. P.Munno, responsabile dell'impianto di deposito preliminare di cui alla presente autorizzazione, dichiara che nulla è stato modificato nell'impianto rispetto al progetto originariamente approvato.

CONSIDERATO che l'ultima O.P.C.M. n. 3136 del 25/5/01, consente il rilascio di autorizzazioni, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, da parte del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, agli impianti di smaltimento di rifiuti speciali, a condizione che il soggetto o i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'art.1 lettera b) della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore stesso.

RITENUTO di dover concedere alla Soc. ERG PETROLI spa, con sede legale in Siracusa, Corso Gelone 103, l'autorizzazione al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non dalla stessa prodotti nello stabilimento Raffineria ISAB di ERG Petroli Priolo Gargallo.

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

ART. 1 Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97 è concesso alla ERG Petroli spa, con sede legale in Corso Gelone, 103 - Siracusa e impianto di deposito preliminare nella Raffineria ISAB di ERG Petroli - SS 114, Km 146 Priolo Gargallo, l'autorizzazione alla gestione del proprio impianto di deposito preliminare, il cui progetto è stato approvato con D.A. 628/18 del 23/09/96, per le seguenti quantità e tipologie di rifiuti:

- 200 tonnellate/anno per i seguenti rifiuti:
 - catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi (CER 160802*); catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione (CER 160802);
- 200 tonnellate/anno per il seguente rifiuto:
 -

- materiali inerti impregnati da idrocarburi (CER 050199);
- 1 tonn/anno per il seguente rifiuto:
residui da impianto di distillazione - morchie depositate sul fondo dei serbatoi (CER 050103*);
- 10 tonn/anno per i seguenti rifiuti:
cencri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose (CER 190111*); cencri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111 (CER 190112);
- 500 tonn/anno per i seguenti rifiuti:
fondami di serbatoio - morchie depositate sul fondo dei serbatoi (CER 050103*); fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (CER 050106*).

- ART. 2 L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data del presente D.A., ed è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza della presente autorizzazione, la società potrà presentare apposita domanda.
- ART. 3 E' vietato lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.
- ART. 4 La Società è obbligata al rinnovo delle garanzie fidejussorie citate in premessa per tutta la durata dell'autorizzazione nonché al loro aggiornamento agli indici ISTAT, così come previsto dal D.A. 188 del 19/04/86.
- ART. 5 Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge o delle disposizioni contenute nel presente decreto. La presente autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri Enti.
- ART. 6 L'Amministrazione Provinciale di Siracusa svolgerà con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo e vigilanza nell'ambito delle proprie competenze.
- ART. 7 Il Preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale curerà l'esecuzione della presente ordinanza. Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS per estratto.

Palermo, - 1 FEB. 2002



Il Vice Commissario
(Avv. Felice Crosta)



Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Prot. n. *A* /O.2983/Gab.
Rif. MP/24/AMB
del 24.8.2000

Siracusa, 31.12.2001

Alla **ERG PETROLI S.p.A.**
c/a Raffinerie ISAB
ex S.S. 114, Km. 146
96010 **PRIOLO GARGALLO**

Oggetto: Rinnovo autorizzazione alla gestione discarica di rifiuti speciali inerti –
ERG PETROLI S.p.A..

Con riferimento alla nota sopradistinta, si trasmette copia del provvedimento autorizzatorio pari numero e data, concernente l'oggetto.

ERG Petroli S.p.A. Raffinerie ISAB	
000312	-7 MAF 02
[]	

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Donna T. GALLONCO

TGS/II



Il Prefetto della Provincia di Siracusa

Prot. n. *4* 20.2983/GAB

VISTE le ordinanze n.2983 del 31 maggio 1999, n.3048 del 31 Marzo 2000, n. 3072 del 21 Luglio 2000 e n. 3136 del 25 Maggio 2001, con le quali il Ministro dell'Interno, quale Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, ha demandato ai Prefetti la competenza al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 nei casi di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti;

VISTO il D.A. n.1011/89, del 04.08.1989 con il quale l'Assessorato Regionale al Territorio Ambiente ha autorizzato la "Raffineria Isab S.p.A." all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali inerti prodotti dallo stabilimento stesso, consistenti in residui di materiali di risulta, di sbancamenti, scavi e di fanghi da addolcimento costituiti principalmente da carbonato di calcio;

VISTE le note del 27.04.1992 e 22.5.1997, con le quali la ERG Petroli S.p.A., Raffineria Isab di Priolo G. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione in parola, così come previsto, rispettivamente, dal D.P.R. 915/82 e dal D. Lgs. 22/97;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dalla Provincia Regionale di Siracusa nel mese di settembre 2001, dal quale si evince che la volumetria di discarica, complessivamente impegnata è pari a 13.223,8 mc, a fronte dei 34.745 mc. inizialmente autorizzati;

VISTA l'istanza, prot. n. MP/24/AMB del 24.08.2000, della ERG Petroli S.p.A., con la quale si richiede il rinnovo del D.A. 1011/89 sopradetto;

VISTA la relazione del Gruppo di Valutazione del 28.12.2001 con la quale si esprime parere favorevole, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione in argomento, con le seguenti prescrizioni:

..../



Il Prefetto della Provincia di Siracusa

- 2 -

- nella discarica possono essere smaltiti rifiuti prodotti esclusivamente dallo stabilimento di produzione della ERG Petroli Raffineria Isab sita in Priolo Gargallo;
- tali rifiuti, costituiti da fanghi di addolcimento acque CER 19 09 03 e materiali di risulta da sbancamenti e scavi CER 17 05 01, devono essere classificati speciali non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 22/97;
- la volumetria utile di discarica autorizzata è pari a 21.526,2 mc, dato che scaturisce dalla differenza tra la volumetria autorizzata (34.745 mc) e quella complessivamente impegnata fino al 07.09.2001 (13.223,8 mc);
- le quantità massime annualmente smaltibili, per tipologia, sono le seguenti:
 - 2.000 T/a di materiali di risulta da sbancamenti e scavi, CER 17 05 01;
 - 500 T/a di fanghi da addolcimento Acque, CER 19 09 03;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio della discarica per inerti di proprietà della ERG Petroli S.p.A. di Priolo Gargallo, sita in un'area interna allo Stabilimento stesso;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO l'art. 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22;

A U T O R I Z Z A

la ERG Petroli S.A. all'esercizio della discarica per inerti, di proprietà della stessa ERG sita all'interno dello Stabilimento di Priolo Gargallo, nel rispetto della vigente normativa e delle seguenti prescrizioni:

- in tale discarica possono esser smaltiti rifiuti prodotti esclusivamente dallo stabilimento di produzione;
- tali rifiuti, costituiti da Fanghi di Addolcimento Acque CER 19 09 03 e materiali di risulta da sbancamenti e scavi CER 17 05 01, devono essere classificati speciali non pericolosi ai sensi del D. Lgs 22/97;
- l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche contenute, rispettivamente, nel D. Lgs 22/97 e nella



Il Prefetto della Provincia di Siracusa

- 3 -

Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984. In particolare i rifiuti dovranno essere smaltiti con modalità e procedure tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica e consentire il recupero dell'area, al cessare dell'attività di smaltimento, secondo le modalità indicate dal programma approvato con D.A. 1011/89;

- la volumetria utile di discarica autorizzata è pari a 21.526,2 mc, dato che scaturisce dalla differenza tra la volumetria autorizzata (34.745 mc) e quella complessivamente impegnata fino al 07.09.2001 (13.223,8 mc);
- le quantità massime annualmente smaltibili, per tipologia, sono le seguenti:
 - 2.000 T/a di materiali di risulta da sbancamenti e scavi, CER 17 0 01;
 - 500 T/a di fanghi da addolcimento Acque, CER 19 09 03.

Per la gestione della discarica, la Erg Petroli S.p.A., come previsto dal richiamato Decreto Lgs. 22/97, dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico integrato con i relativi formulari di identificazione e dovrà effettuare le comunicazioni annuali al catasto rifiuti con le modalità previste dalla L. 25/01/1994, n.70.


La presente autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previa presentazione di domanda entro centottanta giorni dalla scadenza.

La Provincia Regionale di Siracusa è invitata ad effettuare i controlli di competenza, con periodicità almeno semestrale fornendo notizia a questo Ufficio.

Siracusa, 31.12.2001

Il Prefetto
(Alecci)

 TGS/pp



C1245

@U
856950



Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DEL SALVATORE CUTTARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- MS*
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE le Ordinanze del Ministro dell'Interno n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato Vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti Il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal D.lgs. 8 novembre 1997 n. 389 e dalla L. n. 426/98;
- CONSIDERATO che l'art. 57 del sopra citato D.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
- VISTI i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
- VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
- VISTO l'art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Ordinanza N. 1461

VISTA la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;

VISTA la L. n. 348 del 8 luglio 1986 recante norme in materia di danno ambientale;

VISTO La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientali;

VISTO Il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;

VISTO Il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;

VISTO Il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.P.C.M. del 24.12.02;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con Ordinanza n. 1166 del 18-12-2002;

VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 18-09-2001 nella quale è stata riconosciuta la validità tecnica del progetto di messa in sicurezza di emergenza, tramite l'utilizzo delle strutture impiantistiche interne alla raffineria ISAB e della successiva Conferenza del 10-01-2002 nella quale è stata ribadita la necessità del rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto costituito da acqua ed idrocarburi estratto dai pozzi predisposti nell'ambito del progetto di bonifica;

VISTA la richiesta della ditta ERG Raffinerie Mediterranee - Raffineria ISAB prot. PB/22/AMB del 12-03-2003 per l'integrazione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 207 del 22-03-2002, relativa:

a) all'incremento del quantitativo di rifiuto liquido estratto dalla falda idrica sottostante la raffineria da recuperare nei serbatoi TK 140 A e B fino a 100 m³/giorno e 36600 m³/anno pari, rispettivamente, a circa 80 t/giorno e 29300 t/anno;

b) all'impegno a riutilizzare nello stabilimento un quantitativo di acqua trattata nell'impianto di trattamento acque di scarico equivalente alla miscela prelevata dalla falda, ciò in relazione alla prescrizione di cui al punto b) dell'art.2 dell'ordinanza n.207;

CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza n. 207 la ERG Petroli S.P.A - Raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR) con sede legale in Corso Gelone, 103 Siracusa, è stata autorizzata, con le prescrizioni indicate all'art. 2 della stessa, all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria ISAB, costituito da acqua ed idrocarburi - CER 050105 - negli impianti interni alla Raffineria come di seguito specificato:

a) impianto BLOW DOWN - quantità trattabile max 3000 t/anno e 9 t/giorno;

b) impianto TAS serbatoi TK 140 A e B - quantità trattabile 2400 t/anno e 7 t/giorno.

Detti quantitativi sono trascurabili rispetto alle portate di progetto dei suddetti impianti rispettivamente 6480 m³/giorno per i serbatoi TK 140 A/B e 13536 m³/giorno per il BLOW DOWN (nota ERG prot. PB/14/AMB del 14-02-2002);

RILEVATO

che la prescrizione di cui al punto b) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 207 deriva dalle seguenti indicazioni della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 10-01-2002: "trattandosi di acque di falda contaminate, i limiti di riferimento cui dovrà spingersi la bonifica sono quelli del D.M. n. 471/99" ... "al solo fine di consentire l'immediato avvio del trattamento si potrà procedere ad una autorizzazione provvisoria che assuma come limiti di scarico quelli conseguiti con l'attuale trattamento depurativo con l'obbligo dell'Azienda di presentare un progetto di trattamento depurativo tale da rispettare i predetti limiti del D.M. n. 471/99";

PRESO ATTO

delle integrazioni ed dei chiarimenti forniti dalla Ditta ERG Raffinerie Mediterranee con prot. PB/40/AMB del 19-06-2003, prot. PB/83/AMB del 21-10-2003 e prot. PB/107/AMB del 10-12-2003, in riscontro alle note di questa Struttura commissariale prot. n. 15932 del 05-08-2003, prot. n. 17942 del 15-09-2003 e prot. n. 23843 del 02-12-2003;

PRESO ATTO

della nota prot. 1817/Q.d.V./DI del 17-02-2004, assunta al prot. 3537 del 23-02-2004, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la qualità della Vita, in riscontro alla nota di questa Struttura commissariale prot. 865 del 19-01-2004, afferma che le modalità e le limitazioni del riutilizzo ad uso industriale sono quelle dettate all'art.4 comma 1 del D.M. 12 giugno 2003, n.185;

RILEVATO

che il citato art. 4 del D.M. n.185/2003 prevede che, nel caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordino limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nel quali avviene il riutilizzo e che, per tale ragione, questa Struttura con nota prot. 3715 del 24-02-2004, sollecitata con prot. 8997 del 04-05-2004, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di sottoporre le modalità di riutilizzo proposte dalla ERG Raffinerie Mediterranee all'approvazione della Conferenza di Servizi, alla quale partecipano le "parti interessate" nell'ambito delle attività relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;

PRESO ATTO

del verbale di Conferenza decisoria del 19-10-2004 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con il quale viene ratificato il parere favorevole alla richiesta di autorizzazione presentata dalla ERG Raffinerie Mediterranee - Raffineria ISAB Impianti sud espresso dalle "parti interessate" nella Conferenza di Servizi del 29-07-2004 facendo propri i contenuti della nota della Direzione per la Qualità della Vita prot. 1817/Q.d.V./DI del 17 febbraio 2004;

RILEVATO

che con rogito n. 49522 del notaio Giuseppe Torrente di Genova in data 23-09-2002 la ERG Petroli S.P.A. ha trasferito alla ERG Raffinerie Mediterranee, con sede in Priolo Gargallo, strada statale ex ss. 114 km 146, il ramo aziendale, con i relativi elementi patrimoniali, che svolge l'attività nel settore della raffinazione di oli minerali;

CONSIDERATO

che, a seguito di tale transito, la ERG Petroli SpA Raffineria ISAB ha inviato con nota GR/229/REIST del 30-09-2002, l'istanza a firma congiunta del Presidente della ERG Petroli S.p.A. e dell'Amministratore unico della ERG Raffinerie Mediterranee Srl di voltura delle ordinanze commissariale n. 76 del 01-02-2002 e n.207 del 22-03-2002;

CONSIDERATO

che la richiesta suddetta è finalizzata al potenziamento delle operazioni di bonifica con l'impegno da parte della ERG Raffinerie Mediterranee Srl di riutilizzare nello stabilimento un quantitativo di acqua trattata nell'impianto di trattamento acque di scarico equivalente alla miscela prelevata dalla falda. Ciò comporta un risparmio della risorsa idrica ed una riduzione dei rischi di contaminazione ambientale;

CONSIDERATO

che la ERG Raffinerie Mediterranee Srl - Raffineria ISAB Impianti Sud dispone della tecnologia e dell'impiantistica adeguata per il recupero del rifiuto liquido costituito da acqua ed idrocarburi proveniente dalla

falda idrica da bonificare, sottostante la raffineria stessa, stante che il quantitativo proposto di 100 m³/giorno corrisponde a circa 1,5% della portata di progetto per i serbatoi TK 140 A/B, 6480 m³/giorno;

PRESO ATTO

che il responsabile tecnico dell'impianto di recupero è il sig. Gaetano Barbagallo, laureato in ingegneria elettrotecnica, dipendente della ERG Raffinerie Mediterranee Srl - Raffineria ISAB Impianti Sud;

RITENUTO

di potere integrare l'ordinanza n.207 del 22-03-2002, come richiesto dalla ditta ERG Raffinerie Mediterranee Srl con prot. PB/22/AMB del 12-03-2003, e di autorizzare, ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97, la stessa ERG Raffinerie Mediterranee Srl- Raffineria ISAB Impianti Sud, con sede e stabilimento in Priolo Gargallo, strada statale ex ss. 114 km 146, all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria stessa, costituito da una miscela di acqua ed idrocarburi, negli impianti sopra indicati per il periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in conformità alle prescrizioni stabilite in Conferenza di Servizi il 18-09-2001 e 10-01-2002 e successive presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, fermo restando l'obbligo del riutilizzo nello stabilimento di un quantitativo di acqua trattata nell'impianto di trattamento acque di scarico almeno equivalente alla miscela prelevata dalla falda;

PRESO ATTO

della nota della ERG Raffinerie Mediterranee - Raffineria ISAB Impianti Sud, assunta al prot. 25019 del 24-11-2004, con la quale si chiede la modifica del codice CER 050105*, proposto nella domanda di integrazione dell'ordinanza n. 207/2002 prot. PB/22/AMB del 12-03-2003, con il CER 191307*, ritenuto più appropriato in considerazione della notevole diminuzione della quantità di materiale idrocarburico presente nelle acque della falda;

RILEVATO

che, ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE afferenti alla trasposizione dei codici CER di cui agli allegati del D. L.vo n.22/97, il codice CER attribuito ai rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose, è il 191307* diversamente dal CER 050105*, indicato dalla Ditta, attribuito a perdite di olio;

RITENUTO

per tanto più attinente alla tipologia di rifiuto da avviare al recupero il CER 191307* anziché il CER 050105* indicato nell'ordinanza n.207 del 22-03-2002;

CONSIDERATO

che devono essere ancora emanate, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. n.22/97, norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rifiuti speciali;

per quanto sopra espresso:

ORDINA

ART. 1

L'Ordinanza n. 207 del 22-03-2002 è modificata come segue:

Art.1) - Ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97 è concessa alla ERG Raffinerie Mediterranee Srl - Raffineria ISAB Impianti Sud con sede e stabilimento in Priolo Gargallo, strada statale ex ss. 114 km 146, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e trattamento del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria stessa, costituito da acqua ed idrocarburi - CER 191307*- negli impianti interni alla Raffineria come di seguito specificato:

- a) impianto BLOW DOWN - quantità trattabile max 3000 ton/anno (3750 m³/anno) e 9 ton/giorno (11,25 m³/giorno);
- b) impianto TAS serbatoi TK 140 A e B - quantità trattabile 29300 t/anno (36600 m³/anno) e 80 t/giorno (100 m³/giorno)

Handwritten signature

Art.2) - L'autorizzazione di cui all'art.1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le acque reflue industriali scaricate devono rispettare all'uscita dell'impianto di depurazione, i limiti previsti dal D.L.vo 11-05-1999, n.152, modificato ed integrato dal D.L.vo 18-08-2000, n.258, tabella 3 allegato 5 per lo scarico in acque superficiali e quelli più restrittivi eventualmente imposti dall'Autorità competente;
- b) l'Azienda è obbligata a riutilizzare nello stabilimento un quantitativo di acqua trattata nell'impianto di trattamento acque di scarico almeno equivalente alla miscela di cui all'art.1 prelevata dalla falda e pari a 89 t/giorno (111,25 m³/giorno) e 32300 l/anno (40350 m³/anno);
- c) il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta ed i lavoratori e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale;
- d) l'Azienda deve eseguire giornalmente il controllo analitico delle acque reflue prelevate all'uscita dell'impianto di depurazione ed i relativi rapporti di prova sono a disposizione dell'Autorità competente;
- e) l'Azienda è obbligata a sospendere il trattamento del rifiuto negli impianti di cui all'art.1 in caso di superamento, anche temporaneo, dei limiti prescritti per le acque reflue all'uscita dell'impianto di depurazione, bloccando lo scarico delle stesse ed informando l'Autorità competente e l'Ufficio del Commissario delegato;
- f) l'Azienda deve curare la tenuta di un registro di carico e scarico per l'annotazione del rifiuto avviato al recupero in conformità all'art.12 del D. L.vo n.22/97;
- g) il deposito temporaneo del rifiuto estratto, nei rispettivi luoghi di produzione, deve avvenire in conformità all'art. 6 comma 1 lettera m) del D. L.vo n. 22/97;
- h) l'Azienda, entro il 15 di ogni mese, deve inviare al Comune di Priolo Gargallo ed all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque un prospetto riepilogativo relativo alle quantità di rifiuto trattato, di materiale recuperato durante il mese precedente e di acqua trattata riutilizzata negli impianti;

Art.3) - l'Azienda è obbligata alla presentazione delle garanzie finanziarie relative all'attività autorizzata, che deve avvenire nei modi e nei termini di cui all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003.

Art.4) - Il Comune di Priolo Gargallo presterà ogni possibile collaborazione per la migliore esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza ed effettuerà le necessarie verifiche informando l'Ufficio del Commissario delegato in caso di inadempienza della presente autorizzazione, ferme restando le ordinarie competenze degli organi di controllo.

Art.5) - La presente autorizzazione viene rilasciata con riserva del Commissario delegato di disporre la revoca o dettare specifiche disposizioni.

ART. 2

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Palermo, 30 NOV. 2004

IL PREPOSTO ALLA STRUTTURA
Avv. *Giuseppe* *Di* *Paola* *Janni*



Il vice Commissario
FELICE CROSTA

Amministratore delegato



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
e la tutela delle acque

(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)

000478

- 4 APR. 02

ASS

22 MAR. 2002

Prot. n° 3801 INT

OGGETTO: ERG PETROLI RAFFINERIA ISAB DI PRIOLO GARGALLO - ORDINANZA N. 207 DI
AUTORIZZAZIONE EX ART. 28 DEL D. L.VO N. 22/97.

SI ANTICIPA VIA FAX

E, P.C.



SPETT. LE ERG PETROLI
RAFFINERIA ISAB
PRIOLO GARGALLO
MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO RI.BO.
ROMA
ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO
ARPA SICILIA
PALERMO
SUB-COMMISSARIO PER LE BONIFICHE
PREFETTO DI PACE
CATANIA
PREFETTURA DI
SIRACUSA
L.I.P. CHIMICO DI
SIRACUSA
PROVINCIA REGIONALE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
SIRACUSA
COMUNE DI
PRIOLO GARGALLO
COMITATO PER IL PIANO DI
RISANAMENTO DI
SIRACUSA

Di seguito alla richiesta di codesta Azienda prot. PB/14/AMB del 11/2/2002 assunta al prot. n. 1765 int del 14/2/2002, si trasmette in allegato l'Ordinanza Commissariale n. 207 del 22/3/2002 relativa all'autorizzazione in oggetto, finalizzata allo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza.

Il Preposto alla Struttura

(Avv. Giorgio Colajanni)



Colajanni

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA

Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999

- Visto** l'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- Vista** l'O.P.C.M. n.2983 del 31-05-1999 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.PP.CC.MM. n.3048 del 31-03-2000, n.3072 del 21-07-2000 e n. 3136 del 25-05-2001, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- vista** l'ordinanza del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il vice commissario con le competenze afferenti il Commissario Delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
- visto** il decreto legislativo 05-02-1997, n.22 – “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;
- vista** la decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE afferenti la trasposizione dei codici CER di cui agli allegati del D. L.vo n.22/97;
- vista** la richiesta di autorizzazione alle operazioni di recupero ai sensi dell'art.28 del D. L.vo n.22/97 della ERG Petroli – Raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR) prot. PB/14/AMB del 11-02-2002, assunta al prot. 1765 del 14-02-2002, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che nella Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 18-09-2001 è stata riconosciuta la validità tecnica del progetto di messa in sicurezza di emergenza, tramite l'utilizzo delle strutture impiantistiche interne alla raffineria ISAB e nella successiva Conferenza del 10-01-2002 è stata ribadita la necessità del rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto costituito da acqua ed idrocarburi estratto dai pozzi predisposti nell'ambito del progetto di bonifica;
- considerato** che la richiesta suddetta è finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di separazione e recupero della fase idrocarburica dalla fase acquosa della miscela presente nella falda acquifera mediante l'utilizzo degli impianti BLOW DOWN e serbatoi TK 140 A e TK 140 B dell'impianto di trattamento acqua di scarico (TAS), fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza della falda;
- considerato** che i quantitativi di rifiuto da trattare sono 3000 t/anno – CER 050105 – nell'impianto BLOW DOWN e 2400 t/anno – 050105 - nei serbatoi TK 140 A/B dell'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) e che detti quantitativi sono trascurabili rispetto alle portate di progetto dei suddetti impianti rispettivamente 6480 mc/giorno per i serbatoi TK 140 A/B e 13536 mc/giorno per il BLOW DOWN (nota ERG prot. PB/14/AMB del 14-02-2002);
- rilevato** che nella Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 10-01-2002 è stato stabilito che *“trattandosi di acque di falda contaminate, i limiti di riferimento cui dovrà spingersi la bonifica sono quelli del D.M. n.471/99”* e che *“al solo fine di consentire l'immediato avvio del trattamento si potrà procedere ad una autorizzazione provvisoria che assuma come limiti di scarico quelli conseguiti con l'attuale trattamento depurativo con l'obbligo dell'Azienda di presentare un progetto di trattamento depurativo tale da rispettare i predetti limiti del D.M. n.471/99”*;
- preso atto** che con nota prot. PB/24/AMB del 19- 03-2002, assunta al prot.3529 del 19-03-2002, la ERG Petroli - Raffineria ISAB – ha trasmesso copia della richiesta di rinnovo

- dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.15 della legge 10-05-1976, n.319, ricevuta dal Compartimento Marittimo di Siracusa il 12-08-1976;
- atteso** che il D.L.vo 11-05-1999, n.152, modificato ed integrato dal D.L.vo 18-08-2000, n.258, per lo scarico dei reflui industriali in acque superficiali, prescrive comunque il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 e che all'Azienda, a tutt'oggi, non sono stati imposti limiti diversi per lo scarico dei reflui depurati;
- preso atto** delle integrazioni prodotte dalla ERG Petroli – Raffineria ISAB – con nota prot. PB/21/AMB del 13-03-2002, in riscontro alla comunicazione della Struttura commissariale prot.2615 del 01-03-2002, ed in particolare dei rapporti di prova relativi al refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di trattamento TAS, dai quali si evince il rispetto dei limiti previsti dal D.L.vo n.152/99 per i parametri analizzati;
- preso atto** altresì della risposta del Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Siracusa prot. n.840/CH del 15-03-2002 alla richiesta della Struttura commissariale prot. n.3464 del 14-03-2002 con la quale si evidenzia che *“nei controlli di legge effettuati presso lo scarico finale a mare dello stabilimento in questione, la presenza di oli minerali è praticamente insignificante”*;
- ritenuto** di potere autorizzare, ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97, la ERG Petroli – Raffineria ISAB di Priolo Gargallo all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria stessa, costituito da una miscela di acqua ed idrocarburi, negli impianti sopra indicati per il periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in conformità alle prescrizioni stabilite in Conferenza di Servizi il 18-09-2001 e 10-01-2002 presso il Ministero dell'Ambiente.
- considerato** che devono essere ancora emanate, ai sensi dell'art.28 del D. L.vo n.22/97, norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per i rifiuti speciali;
- Per quanto sopra espresso:

ORDINA

- Art.1)** – Ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.22/97 è concessa alla ERG Petroli S.P.A - Raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR) con sede legale in Corso Gelone, 103 Siracusa, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda idrica sottostante la Raffineria ISAB, costituito da acqua ed idrocarburi – CER 050105- negli impianti interni alla Raffineria come di seguito specificato:
- impianto BLOW DOWN – quantità trattabile max 3000 t/anno e 9 t/giorno;
 - impianto TAS serbatoi TK 140 A e B – quantità trattabile 2400 t/anno e 7 t/giorno.
- Art.2)** – L'autorizzazione di cui all'art.1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- le acque reflue industriali scaricate devono rispettare all'uscita dell'impianto di depurazione, i limiti previsti dal D.L.vo 11-05-1999, n.152, modificato ed integrato dal D.L.vo 18-08-2000, n.258, e quelli più restrittivi eventualmente imposti dall'Autorità competente;
 - l'Azienda è obbligata a presentare entro 60 giorni dalla data della presente un progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento, da realizzare ed avviare entro i successivi 120 giorni, al fine di consentire un livello depurativo del residuo acquoso del rifiuto estratto entro i limiti previsti per le acque sotterranee dal D.M. 25-10-1999, n.471;
 - l'Azienda deve eseguire giornalmente il controllo analitico delle acque reflue prelevate all'uscita dell'impianto di depurazione ed i relativi rapporti di prova sono a disposizione dell'Autorità competente;
 - l'Azienda è obbligata a sospendere il trattamento del rifiuto negli impianti di cui all'art.1 in caso di superamento, anche temporaneo, dei limiti prescritti per le acque reflue all'uscita dell'impianto di depurazione, bloccando lo scarico delle stesse ed informando l'Autorità competente e l'Ufficio del Commissario delegato;
 - l'Azienda deve curare la tenuta di un registro di carico e scarico per l'annotazione del rifiuto avviato al recupero in conformità all'art.12 del D. L.vo n.22/97;
 - il deposito temporaneo del rifiuto estratto, nei rispettivi luoghi di produzione, deve avvenire in conformità all'art. 6 comma 1 lettera m) del D. L.vo n. 22/97;

ORDINANZA N° 207.....

g) l'Azienda, entro il 15 di ogni mese, deve inviare al Comune di Priolo Gargallo ed all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque un prospetto riepilogativo relativo alle quantità di rifiuto trattato ed al materiale recuperato durante il mese precedente.

Art.3) – L'inizio dell'attività di recupero è subordinata alla presentazione delle garanzie di cui al D.A. n.188 del 19-04-1986 in favore dell'Ufficio del Commissario delegato. Dette garanzie possono consistere in una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un ammontare determinato e rivalutato ai sensi degli artt.1 e 2 del sopracitato D.A..

Art.4) – Il Comune di Priolo Gargallo presterà ogni possibile collaborazione per la migliore esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza ed effettuerà le necessarie verifiche informando l'Ufficio del Commissario delegato in caso di inadempienza della presente autorizzazione, ferme restando le ordinarie competenze degli organi di controllo.

Art.5) – La presente autorizzazione viene rilasciata con riserva del Commissario delegato di disporre la revoca o dettare specifiche disposizioni.

Palermo li 22 MAR. 2002



Vice Commissario
(Avv. Felice Crosta)


ASS
DGT
DSEER



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII SETTORE – Tutela Ambientale 2° servizio – Gestione Rifiuti

Provincia di Siracusa
Protocollo Generale
n. 0030328 del 22/05/2006




Copie Ing. Kuma P
Ing. Buscemi
Siracusa, _____
(A) Eut. esterni

OGGETTO: Società "ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE" S.p.A., con sede in Priolo G. – S.S. 114 Km 146 – Iscrizione di rifiuti speciali pericolosi nel registro provinciale di cui all'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97.

RACCOMANDATA A.R.

- Alla Società "ERG RAFF. MEDITERRANEE" S.S. 114 Km 146 PRIOLO G. p. 610
- All' Autorità Portuale Via Enrico Millo, 2 AUGUSTA
- Alla Capitaneria di Porto Via Marina Ponente AUGUSTA
- Al Comune di PRIOLO G.



Con riferimento alla comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi, inviata da codesta Società ed acquisita al protocollo generale della Provincia in data 15 marzo 2006 al n. 16580, si trasmette in allegato copia della determinazione dirigenziale n. 89 del 18 maggio 2006, con la quale la Società medesima è iscritta al n. 88 del registro provinciale, di cui all'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97.

Il Responsabile del 2° Servizio
(Dott.ssa A. Blanco)



IL Dirigente
(Ing. D. Morello)



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII Settore - Tutela Ambientale 2° Servizio - Gestione Rifiuti

N. 89/Seff. XI

Siracusa, 18 05 2006

OGGETTO: Società "ERG Raffinerie Mediterranee" S.p.A. - Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo G. - Iscrizione di rifiuti speciali pericolosi nel registro provinciale di cui all'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998;

Visto D.M. 21 luglio 1998, n. 350;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto il D.M.A. del 12 giugno 2002 n. 161;

Visto il D.M.A. del 17 novembre 2005, n. 269;

Vista la nota acquisita al protocollo generale della Provincia in data 15 marzo 2006 al n. 16580 con la quale la società ha presentato "Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi";

Vista la nota prot. n. 28507 del 12.05.2006, con la quale è stato comunicato che:
- sulla base della documentazione prodotta, è stata verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di cui all'oggetto;

Considerato che la società in oggetto ha provveduto a versare alla Provincia Regionale di Siracusa, quale diritto d'iscrizione annuale, la somma di € 490,63 determinata sulla base del D.M. 21 luglio 1998, n. 350;

Considerato che alla documentazione inviata dalla società è stata allegata relazione tecnica relativa all'attività svolta, nonché lo schema del sistema di trattamento delle acque provenienti dalle navi;

Ritenuto che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi;

Riconosciuta la propria competenza,



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII Settore - Tutela Ambientale
2° Servizio - Gestione Rifiuti

DETERMINA

- 1) di iscrivere la società "ERG Raffinerie Mediterranee" S.p.A. - Raffineria Isab Impianti Sud - con sede legale e sede operativa nel comune di Priolo G. (SR) - ex S.S. 114 Km 146 al n. 88 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi;
- 2) di dare atto che la stessa è legittimata allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi previste dal D.M.A. n. 269 del 17 novembre 2005 fino al 15 marzo 2011;

La società "ERG Raffinerie Mediterranee" S.p.A. - Raffineria Isab Impianti Sud dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti pericolosi per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. n. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione di detta iscrizione;

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, la presente iscrizione è soggetta inoltre a sospensione o revoca in caso di:

- accertato mancato rispetto delle norme e/o di quanto riportato nella comunicazione di inizio di attività in premessa citate;
- accertata mancata comunicazione alla Provincia di variazioni dei requisiti e delle condizioni indicati nella comunicazione d'inizio di attività.

IL DIRIGENTE
(Ing. D. Morello)

"ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE" Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo G.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 /SETT. XII DEL 18/05/2006

PARAGRAFO D.M.17/11/05 n. 269	TIPOLOGIA RIFIUTI CODICI C.E.R.	PROV.ZA RIFIUTO		CARATT. RIFIUTO		ATTIVITA' DI RECUPERO		QUANTITA' TONN/A	CARATTERISTICHE MATERIE PRIME OTTENUTE	
		PARAGRAFO D.M.17/11/05 n. 269	PARAGRAFO D.M.17/11/05 n. 269	PARAGRAFO D.M.17/11/05 n. 269	PARAGRAFO D.M.17/11/05 n. 269	SIGLA R(N)	PARAGRAFO D.M.17/11/05 n.269			
1.1	160708*	1.1	1.2	1.3 b)	R3	R3	80.000	1.4 a)		
2.1	130403*	2.1	2.2	2.3	R3	R3	20.000	2.4		

TONN/A 100.000

IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. D. Morello)

